

REPUBBLICA ITALIANA N. 398/09

In Nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione Giurisdizionale per il Veneto

composta dai seguenti Magistrati :

dott. Sergio Zambardi	Presidente
dott. Giuseppa Maneggio	Consigliere
dott. Giovanni Comite	Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità promosso dal Procuratore Regionale di questa Sezione nei confronti di C Pietro, F Maria Antonietta, P Adriana, Z Natalia, Z Amor, rappresentati e difesi dall'avv. Vittorio Fedato, presso il cui studio in Venezia, Santa Croce 269 risultano elettivamente domiciliati, G Marco, rappresentato ed difeso dall'avv. Rolando Pini ed elettivamente domiciliato in Venezia, Sestiere San Marco 4255 presso lo studio dell'avv. Paolo Mantovan;

Visto l'atto introduttivo della causa, iscritto al n. 25493 del registro di Segreteria, e gli altri atti e documenti tutti della causa.

Uditi, alla pubblica udienza del 29 ottobre 2008, il relatore, nella persona del Cons. Giuseppa Maneggio, il P.M., nella persona del Vice Procuratore Regionale, Paola Daino, l'avv. Vittorio Fedato per i convenuti C Pietro, F Maria Antonietta, P Adriana, Z Natalia, Z Amor.

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione depositato presso la segreteria di questa Sezione in data 30 maggio

2008, ritualmente notificato, la Procura regionale conveniva in giudizio C Pietro, F Maria Antonietta, G Marco, P Adriano, Z Natalia, Z Amor, amministratori e segretari comunali del comune di BP (RO) per sentirli condannare al risarcimento del danno in favore dell'Amministrazione comunale, di € 48.797,00 oltre interessi e spese di giustizia.

Esponeva che la vertenza prendeva le mosse da un esposto presentato alla Procura in data 13 maggio 2005 dal gruppo consiliare di minoranza del Comune di BP che aveva denunciato l'illegittimo esborso di emolumenti a titolo d'indennità di posizione e di risultato a favore del Responsabile del Servizio Finanziario, Lauro Ch, nell'arco temporale 1999-2006.

La Procura indicava vari atti e provvedimenti susseguitisi negli anni dal 1999 al 2006 (deliberazioni di Giunta, decreti sindacali, determinazioni dei segretari comunali) facendo riferimento a un unico e indistinto contesto riguardante il riconoscimento al Ch delle retribuzioni di posizione e di risultato.

Dopo avere svolto la relativa attività istruttoria, la Procura notificava invito a dedurre ai sindaci C Pietro e P Adriano, all'assessore Z Amor e ai segretari comunali F Maria Antonietta, G Marco, Z Natalia.

A seguito delle controdeduzioni prodotte dagli intimati, la Procura riteneva di confermare l'impianto accusatorio e notificava atto di citazione agli odierni convenuti.

Il P.M. sosteneva che il comune suindicato, nonostante avesse predisposto l'istituzione del Nucleo di valutazione già nel regolamento dei servizi del 1999, ne avesse dilazionato l'attuazione fino al 30 maggio 2005, (deliberazione di Giunta n. 41); non si comprendeva per quale ragione le numerose delibere autorizzative delle provvidenze economiche a favore del Ch non risultassero sorrette da robuste motivazioni circa la "indubbia valenza centrale" del suddetto nell'attività gestionale del comune. Osservava che la realizzazione di una struttura deputata alle valutazioni dell'attività del personale comunale, alla luce di

criteri pure predefiniti e in base a raffronti oggettivi tra gli obiettivi prefissati ed i risultati conseguiti, rispondesse a principi elementari e tuttavia irrinunciabili dell'ordinamento costituzionale e sottendesse la necessità di evitare che, specialmente in enti quale quello comunale, a spiccata valenza politica, le scelte degli amministratori si traducessero in arbitrio. Richiamava le norme del contratto C.C.N.L. del Comparto Regioni e Autonomie Locali del 31 marzo 1999 vigente all'epoca dei fatti contestati asseritamente violate che evidenziavano:

- 1) 1) la mancata istituzione del previsto Nucleo di valutazione;
- 2) 2) la mancata previsione ed esplicitazione di criteri e procedure per la corresponsione dei due tipi di indennità rimessi alla valutazione del suddetto Nucleo;
- 3) 3) la sistematica corresponsione degli importi massimi previsti per il solo Ch riguardo alla retribuzione di posizione e di risultato, che, tenuto conto delle ridotte dimensioni del comune, nonché della carenza endemica di organico, aveva privato gli altri dipendenti, che pure avevano svolto attività aggiuntive, di pari gratificazioni economiche.

Non si evinceva, ad avviso della Procura, alcuna attività di raffronto tra i compiti del Ch, ex post ed ex ante, riscontro che avrebbe consentito agli amministratori di verificare la realizzazione degli obiettivi di cui all'art. 10 comma 2 del contratto collettivo.

Conclusivamente, la Procura ribadiva che gli importi delle indennità di posizione e di risultato erano stati attribuiti nella misura massima senza alcuna documentata giustificazione della motivazione per la variazione dell'ammontare dell'indennità.

Tale danno, collegato alle condotte omissive gravemente colpose dei convenuti veniva quantificato nella somma complessiva di € 48.797,00 così composta:

- a) a) € 37.470,00 a titolo di retribuzione di posizione per gli anni:

anno 2002 - € 6.635,00

anno 2003 - € 7.735,00

anno 2004 - € 7.700,00

anno 2005 - € 7.700,00

anno 2006 - € 7.700,00

b) b) € 11.327,00 a titolo di retribuzione di risultato per gli anni:

anno 2002 - € 2.400,00

anno 2003 - € 3.200,00

anno 2004 - € 1.909,00

anno 2005 - € 1.909,00

anno 2006 - € 1.909,00

da ripartirsi tra i convenuti, "ognuno per la parte che vi aveva preso" nella misura pari al 50% in capo al Sindaco, in virtù della propria funzione di direzione e vigilanza, prevista dall'art. 50 del D.lvo 267/2000, al 25% in capo agli assessori ed al 25% in capo ai segretari comunali, che pure svolgevano una precipua funzione di garanzia e che avevano parzialmente declinato la funzione di assistenza agli organi politici.

Con memoria depositata in data 8 settembre 2008 si costituiva, con il patrocinio dell'avv. Rolando Pini, Marco G, segretario comunale dal 12 ottobre 1999 al 31 maggio 2003.

Eccepiva, innanzitutto, l'intervenuta prescrizione dell'azione di responsabilità. Il G, infatti, in qualità di segretario comunale del comune di BP (RO) aveva partecipato solamente a tre delle delibere di Giunta oggetto di contestazione da parte del P.M.: la delibera n.21 del 27 febbraio 2001; la delibera n.95 del 31 dicembre 2001; la delibera n. 78 del 31 dicembre 2002. Fermo restando l'incontestata prescrizione dell'azione di responsabilità erariale in ordine alle prime due delibere di giunta, la sola delibera per la quale il G veniva incolpato a titolo di concorso nella causazione del preteso danno erariale era la delibera n. 78 del 31

dicembre 2002. Tuttavia, ribadiva la difesa, anche per tale delibera risultava ampiamente decorso il termine quinquennale di prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità. Infatti, la delibera in questione, dalla quale era scaturito per il Comune l'obbligo giuridico di procedere al pagamento della somma di € 9.035,00 a titolo di saldo per retribuzione di posizione e di risultato, era stata adottata il 31 dicembre 2002 e l'azione, pertanto, avrebbe dovuto essere esercitata entro il 31 dicembre 2007. In ogni caso, ribadiva, l'invito a dedurre non era in grado di interrompere il termine di prescrizione, in quanto non conteneva una valida costituzione in mora dei destinatari, poiché non includeva una esplicita intimazione di immediato pagamento, limitandosi ad un semplice riferimento normativo agli articoli del codice civile.

Eccepsiva, inoltre, la nullità parziale dell'atto di citazione in quanto le affermazioni della Procura Regionale sarebbero state prive di ogni fondamento di prova, soprattutto perché non si sarebbe fatto cenno alle concrete attività poste in essere dal Responsabile del Servizio Finanziario che, invece, avrebbe avuto pieno diritto al riconoscimento delle somme percepite.

Sottolineava, comunque, che il P.M. contabile nulla aveva obiettato in merito all'effettivo ruolo che avrebbero avuto nella causazione del danno erariale i Segretari comunali che avevano partecipato alle delibere incriminate e richiamava la riforma attuata dalla legge n. 127/97 che aveva fatto venire meno l'obbligatorietà del parere di legittimità dei segretari comunali sulle deliberazioni della Giunta e del Consiglio.

Ribadiva, inoltre, l'insussistenza dell'elemento psicologico della colpa grave nel caso di specie, richiamando, in tal senso, giurisprudenza di questa Corte.

Conclusivamente, pur confermando l'inesistenza e l'indeterminatezza del danno nonché dell'elemento soggettivo, precisava che l'unico provvedimento oggetto di contestazione era la delibera di Giunta n. 78 del 31.12.2002 in cui era stato individuato per l'anno 2002 un

saldo per le indennità di posizione e di risultato a favore del Responsabile del servizio finanziario pari a € 9.035,00. La difesa sosteneva, in proposito che la Procura, nell'imputazione del danno, non avrebbe differenziato affatto la posizione degli assessori che attraverso l'espressione di un voto favorevole avevano permesso l'adozione della delibera n. 78 e la conseguente liquidazione delle somme indicate al Ch da quella del Segretario Comunale che, secondo la prospettazione attorea, sarebbe stato colpevole di una condotta omissiva e cioè di avere parzialmente declinato la funzione di assistenza agli organi politici. Pertanto, chiedeva, in estremo subordine l'esercizio da parte di questo Giudice del suo potere riduttivo.

Con memoria depositata in data 8 ottobre 2008 si costituivano, con il patrocinio dell'avv. Vittorio Fedato, Pietro C, P Adriano, Z Amor, F Maria Antonietta e Z Natalia.

Dopo avere ripercorso la vicenda di cui è causa la difesa rappresentava che nel corso degli anni dal 2002 al 2006 (e fino al 2007) a fronte di dodici unità previste dalla dotazione organica, il personale effettivo presente presso il comune di BP era stato di sei unità e che il Ch era l'unico dipendente comunale inquadrato nella VII^a qualifica funzionale (poi categoria D), già responsabile del I° settore ed unico tra i dipendenti a possedere i requisiti per l'attribuzione delle funzioni dirigenziali. Conseguentemente, l'attività che il Ch aveva posto in essere nello svolgimento delle aree e delle funzioni attribuite costituiva il perno di tutta l'attività comunale e rappresentava, qualitativamente e quantitativamente, la parte di gran lunga maggiore ed assolutamente preponderante di tutta la complessa attività comunale.

Fatte queste premesse, eccepiva la nullità della citazione per indeterminatezza della domanda sia sotto il profilo del petitum che sotto il profilo della causa petendi. Ed invero, ad avviso della difesa, restava concretamente indeterminato quali fossero state le condotte omissive contestate e a quali soggetti andassero addebitate nello svolgersi del periodo di

tempo considerato; così come indeterminato restava pure in virtù di quale particolare posizione giuridica soggettiva, normativamente definita, potesse essere attribuita la colpa di tali condotte omissive. Inoltre, la quantificazione complessiva del danno operata dal P.M. avrebbe aggiunto ulteriori elementi di perplessità, non essendo possibile comprendere quali fossero stati i dati considerati per la concreta quantificazione del danno per ogni singola annualità e l'apporto dei singoli convenuti nella causazione del danno tenuto conto che nel periodo considerato due erano stati i sindaci coinvolti in periodi diversi, vari gli assessori, vari e diversi nel tempo i segretari comunali in servizio. Concludeva, pertanto, con la richiesta principale di nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, 4° comma c.p.c.

Riteneva, comunque, insussistente la responsabilità erariale sotto il profilo oggettivo. Ed invero, la circostanza che il Ch fosse l'unico dipendente comunale di categoria D, e la necessità, stante l'assenza di dirigenti, di individuare una figura di vertice della burocrazia comunale che potesse costituire punto di riferimento e perno dell'organizzazione amministrativa comunale, avevano indotto il Comune a valutare l'opportunità, ma anche la necessità, di identificare tale figura di vertice proprio nel Ch, già responsabile del I° settore e, peraltro, unico tra i dipendenti a possedere i necessari requisiti per l'attribuzione delle funzioni dirigenziali ex art. 51, comma 3 bis della legge n. 142/1990 (sostituito poi dall'art. 109, comma 2, D.lgvo n. 267/2000).

Inoltre, dalla lettura delle deliberazioni emergeva con chiarezza l'avvenuta, positiva, valutazione dell'attività svolta dal funzionario e l'individuazione di specifici elementi in virtù dei quali l'amministrazione aveva valutato legittima e coerente con il puntuale svolgimento dei complessi compiti assegnati, l'attribuzione di una determinata indennità di posizione e di risultato. Ribadiva la circostanza che il Ch fosse l'unico soggetto al quale le posizioni organizzative e le funzioni dirigenziali potevano essere assegnate in quanto

unico e solo dipendente del comune inquadrato nella categoria D. Osservava, inoltre, che il riconoscimento della retribuzione di posizione, così come quella di risultato era, comunque, avvenuto a seguito di una valutazione dell'attività compiuta anno per anno e che, per quanto concerne la retribuzione di risultato, a partire dall'annualità relativa al 2004 era avvenuta anche sulla scorta delle relazioni del Nucleo di valutazione.

La difesa riteneva l'insussistenza della responsabilità anche sotto il profilo soggettivo in quanto nella condotta dei Sindaci, degli Amministratori e delle Segretarie comunali non erano riscontrabili i requisiti della colpa grave, non essendo loro addebitabile un grave disinteresse nell'espletamento delle funzioni, ovvero l'aver agito senza l'osservanza di un livello minimo di diligenza o deviando dal modello di condotta connesso ai propri compiti. Da ultimo, sottolineava che, a fronte del preteso danno patito dal Comune vi erano le prestazioni rese dal Ch; prestazioni ed attività che costituivano per l'amministrazione comunale un adeguato arricchimento e corrispettivo che aveva trovato nel trattamento retributivo riconosciuto un coerente e giusto sinallagma, senza alcun pregiudizio o detrimento per il Comune.

Conclusivamente, fermo restando la richiesta di nullità dell'atto di citazione, chiedeva doversi respingere la domanda attorea nei confronti dei propri assistiti. In via subordinata, chiedeva la riduzione degli addebiti.

All'odierna udienza, le parti si riportavano alle rispettive conclusioni in atti e la causa veniva riservata per la decisione.

Considerato in

DIRITTO

In rito, va evidenziato che il convenuto G ha dedotto la prescrizione dell'azione erariale. Ed invero, l'unica delibera contestata dalla Procura nella quale figura il G in qualità di Segretario comunale è la n. 78 del 31 dicembre 2002.

L'eccezione è fondata. Infatti, la delibera in questione - immediatamente esecutiva - è stata adottata il 31 dicembre 2002. Conseguentemente l'azione doveva essere esercitata entro il 31 dicembre 2007, mentre sia l'invito a dedurre (notificato il 10 gennaio 2008) sia la successiva citazione in giudizio (depositata in data 30 maggio 2008) sono intervenuti oltre tale termine. Queste considerazioni sono sufficienti ad accogliere la dedotta eccezione di prescrizione, con conseguente inammissibilità della domanda attrice nei confronti del G, assorbita rimanendo ogni ulteriore e diversa questione.

I convenuti C Pietro, P Adriana, Z Amor, Z Natalia, F Maria Antonietta instavano per la declaratoria di nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della domanda sia sotto il profilo del petitum che sotto il profilo della causa petendi.

Sostenevano che la Procura regionale non avrebbe individuato le asserite condotte omissive, risultando perciò del tutto insufficienti le ragioni di diritto che avrebbero condotto alla conclusione della illegittimità degli esborsi in violazione dell'art. 163 n. 4 del c.p.c., con conseguente nullità della decisione assunta.

Al riguardo il Collegio ritiene, che quando risultino chiaramente esposti i fatti costituenti l'oggetto della domanda risarcitoria da cui è scaturita l'azione di responsabilità, non possono configurare nè una ipotesi di mancata esposizione degli elementi di diritto né una ipotesi di indeterminatezza dell'oggetto della domanda, da risolversi nella violazione dell'art. 163 n. 3 e 4 del c.p.c.. Tanto vale a maggior ragione considerando che il Giudice contabile chiamato a pronunciarsi sulla sussistenza di responsabilità patrimoniale amministrativa conosce, in via principale, di fatti e di comportamenti.

Orbene nella specie la Procura regionale ha operato una sufficientemente chiara esposizione dei fatti e delle circostanze che l'hanno condotta a chiedere l'affermazione della responsabilità.

In conseguenza il Collegio ritiene che, risultando chiaramente esposti i fatti in esito ai

quali è stata ravvisata la sussistenza del danno e sono stati specificati i vari titoli sui quali si ritiene fondata la domanda di risarcimento, consentendo alla difesa di contrastare pienamente le pretese avanzate con l'atto di citazione, l'eccezione di nullità della citazione deve essere senz'altro respinta.

Passando al merito si espone quanto segue.

La Sezione è chiamata a pronunciarsi in ordine ad una fattispecie di responsabilità che la Procura ritiene sussistere nei confronti di C Pietro, P Adriana, Z Amor, Z Natalia, F Maria Antonietta per avere essi cagionato, nelle rispettive qualità di Sindaco, Assessori comunali e Segretari comunali del comune di BP, all'epoca dei fatti, un danno patrimoniale allo stesso conseguente alla corresponsione di retribuzioni di posizione e di risultato per gli anni dal 2002 al 2006 al dipendente Lauro Ch - responsabile del servizio finanziario nell'arco di tempo compreso fra il 1999 e il 2006 - senza una previsione ed esplicitazione dei criteri e procedure per la corresponsione delle indennità stesse, nonché la sistematica corresponsione per il solo Ch delle suddette indennità nell'importo massimo, che, di fatto, ha privato gli altri dipendenti, che pure avevano svolto attività aggiuntive, di pari gratificazioni economiche.

Ritiene il Collegio che il quadro normativo di riferimento è rappresentato sia dall' art. 51, comma ter della l. 142/90, introdotto dalla l. 191/98, che dagli art. 10 ed 11 del C.C.N.L. comparto regioni ed autonomie locali personale non dirigente del 31 marzo 1999.

L'art. 51 affermava espressamente che "in attesa di una *apposita definizione contrattuale*, nei comuni di cui al comma 3 bis (dell'art. 51), ai responsabili di uffici e servizi possono essere assegnate indennità di funzione localmente determinate, nell'ambito delle complessive disponibilità di bilancio dei comuni".

IL Collegio ritiene che "*l'apposita definizione contrattuale*" di cui alla predetta disposizione, è rappresentata proprio dal C.c.n.l. del 31 marzo 1999.

Quest'ultimo all'art. 10 (Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato) stabilisce: Il trattamento economico accessorio del personale della categoria D titolare delle posizioni di cui all'art. 8 è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal vigente contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario, secondo la disciplina del CCNL per il quadriennio 1998-2001. L'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di L. 10.000.000 ad un massimo di L. 25.000.000 annui lordi per tredici mensilità. Ciascun ente stabilisce la graduazione della retribuzione di posizione in rapporto a ciascuna delle posizioni organizzative previamente individuate. L'importo della retribuzione di risultato varia da un minimo del 10% ad un massimo del 25% della retribuzione di posizione attribuita. Essa è corrisposta a seguito di valutazione annuale. Il valore complessivo della retribuzione di posizione e di risultato non può essere comunque inferiore all'importo delle competenze accessorie e delle indennità assorbite ai sensi del comma 1.

Il successivo art. 11 così dispone: I Comuni privi di posizioni dirigenziali, che si avvalgano della facoltà di cui all'art. 51, comma 3 bis, della L. 142/90 introdotto dalla L. 191/1998 e nell'ambito delle risorse finanziarie ivi previste a carico dei rispettivi bilanci, applicano la disciplina degli artt. 8 e ss. esclusivamente a dipendenti cui sia attribuita la responsabilità degli uffici e dei servizi formalmente individuati secondo il sistema organizzativo autonomamente definito e adottato.

I Comuni di cui al comma 1 stabiliscono il valore economico della retribuzione di posizione e di risultato attribuibile al personale di cui allo stesso comma classificato nella categoria D, nell'ambito dei limiti definiti dall'art. 10.

Nel caso in cui siano privi di posizioni della categoria D, i Comuni applicano la disciplina degli artt. 8 e ss. ai dipendenti di cui al comma 1 classificati nelle categorie C o B, ove si

avvalgano della facoltà di cui alla disciplina di legge richiamata nello stesso comma 1. In tal caso, il valore economico della relativa retribuzione di posizione può variare da un minimo di L. 6.000.000 ad un massimo di L. 15.000.000 annui lordi per tredici mensilità.

Alla luce di tali riferimenti normativi, ritiene il Collegio che il P.M. non abbia fornito adeguata prova del danno per l'erario.

In ordine alla corresponsione al solo Ch delle indennità di posizione e di risultato che avrebbe privato gli altri dipendenti di "pari gratificazioni" va osservato che lo stesso era l'unico tra i dipendenti a possedere i necessari requisiti per l'attribuzione delle funzioni dirigenziali ex art. 51, comma 3 della legge n.142/1990 (VII[^] q.f. poi categoria D) e la necessità, stante l'assenza di dirigenti, di individuare una figura di vertice della burocrazia comunale che potesse costituire punto di riferimento e perno dell'intera organizzazione amministrativa comunale, aveva condotto il Comune a valutare l'opportunità e la necessità di identificare tale figura di vertice proprio nel Ch, già responsabile del 1° settore. Ed invero con provvedimento sindacale n. 2755 del 6 settembre 1999 richiamato l'art. 51 comma 3 bis della legge n. 142 1990 nonché l'art. 20 del regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del comune a monte del quale le funzioni di responsabile degli uffici o dei servizi sono attribuite ai responsabili delle aree, venivano attribuite al Ch, posto al vertice dell'area finanziaria, le funzioni di cui all'art. 51 comma 3 della legge 142 del 1990 in considerazione delle capacità gestionali necessarie per reggere la struttura cui era preposto in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo, essendo dotato di adeguata competenza professionale come accertato dal fascicolo personale e dal curriculum vitae dell'interessato ed essendo inquadrato in idoneo profilo professionale.

Successivamente la Giunta comunale adottava un atto di ricognizione dei servizi e di indirizzo per l'affidamento di ruoli e mansioni (deliberazione n. 38 dell'8 luglio 2004) con

il quale venivano individuati i preposti alle rispettive funzioni e servizi e precisamente:
“posizione D5 Ch Lauro – Responsabile del servizio (previo decreto sindacale) – Servizi contabili e finanziari – Servizio affari generali – Servizio patrimonio – Firma pareri e visti di copertura su tutti gli atti di indirizzo e di gestione – Impegni e liquidazione su acquisti esclusi quelli di pertinenza del tecnico comunale – Servizio contratti cimiteriali ed altri servizi appaltati nonché ogni altra pratica finora espletata”.

A tale deliberazione seguiva il decreto sindacale n. 3 del 26 luglio 2004 con il quale al Ch veniva attribuita la responsabilità del “servizi relativi all’Area amministrativa – Tributi e Socio Culturale, incarico successivamente confermato con decreto sindacale n. 1 del 10 gennaio 2005. Alla luce di quanto esposto l’attività delle aree attribuite al Ch è stata, nel periodo considerato (2002 – 2006) fondamentale e assorbente della maggior parte della complessa attività dell’amministrazione, sia in termini di rilevanza economica sia in termini di rilevanza burocratica.

La Procura non ha minimamente preso in considerazione le ragioni che hanno indotto il Sindaco prima e la Giunta dopo ad attribuire al solo Ch la corresponsione degli importi massimi di retribuzione di posizione e di risultato e che si sostanziano nel fatto che lo stesso fosse l’unico dipendente cui potessero essere attribuite le funzioni e compiti dirigenziali ai sensi dell’art.51, commi 3 e 3 bis della legge n. 142/1990.

Quanto alla mancata valutazione dell’attività svolta, sia la deliberazione della Giunta municipale n. 78 del 31 dicembre 2002 che la n. 69 del 18 dicembre 2003 – relative al riconoscimento del saldo indennità di posizione e di risultato, rispettivamente per gli anni 2002 e 2003 oltre a sottolineare la “fattiva e continua collaborazione ed assistenza tecnico, amministrativa e contabile agli organi istituzionali” si evidenziava che “la motivazione deriva dall’aver raggiunto il patto di stabilità nell’esercizio 2000 -2001 con un risparmio annuo in termini monetari di circa € 5.700,00 per riduzione interessi sui mutui contratti con la Cassa

DD.PP. e per aver effettuato ulteriori contratti per censimento di aree cimiteriali” nonché “per il cospicuo risparmio dovuto alla trattativa del servizio calore”.

Provvedimenti, questi, che non solo esprimono e presuppongono l'avvenuta, positiva valutazione dell'attività svolta dal funzionario, ma individuano altresì specifici elementi, in virtù dei quali l'amministrazione ha valutato legittima e coerente con il puntuale svolgimento dei complessi compiti assegnati, l'attribuzione di una determinata indennità di posizione e di risultato.

Ma vi di più. A partire dall'annualità relativa al 2004 la retribuzione di risultato è avvenuta anche sulla scorta delle relazioni del Nucleo di Valutazione, che, nel quadro operativo del proprio regolamento interno ha esaminato la scheda del dirigente per l'attività svolta negli anni 2004, 2005 e 2006 pervenendo alla conclusione di determinare la retribuzione di risultato nei termini in cui è stata effettivamente liquidata.

Sotto altro profilo va rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto dal P.M., la corresponsione delle indennità di posizione e di risultato ex art.10 e seguenti del C.C.N.L. 1999 non ha affatto privato gli altri dipendenti di pari gratificazioni economiche e ciò per la semplice decisiva ragione che le suddette indennità erano connesse all'attribuzione di posizioni organizzative e di funzioni dirigenziali che potevano essere assegnate solo al Ch, in quanto unico dipendente comunale in possesso della qualifica funzionale necessaria (categoria D e prima VII[^] q.f.).

Pertanto, per tutto quanto sopra evidenziato, questo Collegio assolve gli odierni convenuti poiché la condotta loro contestata dalla Procura, pur evidenziando un minimo ritardo nella costituzione del Nucleo di valutazione, non risulta però connotata da una riprovevolezza tale da comportare la condanna degli stessi per avere procurato il danno contestato.

Dispone, inoltre, la compensazione delle spese di giudizio, considerata la complessità di

tutta la vicenda sopra esposta.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Veneto, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria eccezione, deduzione e conclusione, così provvede:

Assolve i convenuti compensando le spese di giudizio.

Nulla per le spese di giustizia.

Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 29 ottobre 2008.

Il Relatore

Il Presidente

f.to Giuseppa Maneggio

f.to Sergio Zambardi

Depositato in Segreteria il 11/05/2009

Il Direttore della Segreteria

F.to Daniela Gubbiotti